



Il Ministro dell'Interno

Decreto del Ministro dell'interno ...

“Regolamento recante norme di individuazione dei criteri e delle procedure di assegnazione degli alloggi di servizio connessi all’incarico presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 30 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che disciplina gli alloggi di servizio da assegnare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio e che, al comma 4, stabilisce che con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri;

VISTA la legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante “Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali”, e, in particolare, l'articolo 2 concernente il trasferimento a carico dello Stato delle spese per l'accasermamento dei vigili del fuoco;

VISTA la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, “Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296, “Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le sedi periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019, concernente l'individuazione degli incarichi di funzione dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, “Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministro dell'interno”, e, in particolare, l'articolo 6, disciplinante le funzioni e i compiti del Ministero dell'interno spettanti al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presso il quale è incardinato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;



Il Ministro dell'Interno

RITENUTO necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche apportate al citato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, al fine di aggiornare gli attuali criteri di assegnazione degli alloggi di servizio ai mutati assetti ordinamentali delle strutture centrali e periferiche del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008.....;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del _____;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. _____ del _____ del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

CAPO I DESTINAZIONE DI USO E CLASSIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

Articolo 1 Alloggi di servizio

1. La destinazione ad alloggio di servizio di unità abitative e di locali presso le sedi territoriali e centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale" e presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", assolve ad esigenze di funzionamento ed efficienza operativa.

2. L'assegnazione degli alloggi di servizio al personale è finalizzata ad assicurare, nell'interesse dell'Amministrazione:

a) la pronta presenza in servizio in relazione all'incarico ricoperto;



Il Ministro dell'Interno

b) l'avvicendamento del personale negli incarichi dirigenziali, anche a tutela dell'unità dei nuclei familiari del personale assegnatario;

c) esigenze di prima sistemazione, in occasione di mobilità di personale o di disponibilità di alloggio durante la realizzazione di progetti operativi, didattici, sperimentali o logistici.

3. L'assegnazione di un alloggio di servizio ha natura temporanea ed è connessa all'incarico.

4. Presso ciascuna sede territoriale, le unità abitative ed i locali da adibire ad alloggio di servizio sono individuati dal dirigente e proposti dal direttore regionale territorialmente competente, con il proprio parere, al Dipartimento e sono destinati a tale uso con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali.

5. Le unità abitative ed i locali da adibire ad alloggio di servizio presso le strutture centrali o dipendenti da una direzione centrale, sono individuati dal direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali sentito il competente direttore centrale, e sono destinati a tale uso con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali.

6. Nei casi di mutate esigenze organizzative o di modifiche alle strutture, la diversa destinazione di uso degli alloggi di servizio è effettuata con le stesse modalità previste nei commi 4 e 5.

7. Gli alloggi di servizio connessi ad incarichi dirigenziali di sedi operative territoriali hanno, di norma, ubicazione all'interno del sedime della rispettiva sede e rispondono a criteri di riservatezza, con particolare riferimento alle modalità di accesso. Solo in caso di indisponibilità di spazi adeguati per la realizzazione di un alloggio di servizio interno, o di alloggi per le strutture centrali, l'Amministrazione può procedere alla ricerca di alloggi esterni, prioritariamente ubicati nel territorio dello stesso comune e possibilmente appartenenti al demanio dello Stato o provenienti da confisca, anche mediante il ricorso a forme convenzionali con soggetti istituzionali o associazioni di categoria per il reperimento di alloggi.

Articolo 2

Classificazione degli alloggi di servizio

1. Gli alloggi di servizio sono classificati nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

b) alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso connessa all'incarico;

c) alloggi di servizio temporanei collettivi.



Il Ministro dell'Interno

CAPO II ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI CONNESSI ALL'INCARICO

Articolo 3 Personale assegnatario degli alloggi di servizio a titolo gratuito

1. Hanno diritto ad un alloggio di servizio a titolo gratuito connesso all'incarico:
 - a) il Capo Dipartimento ed il Capo del Corpo;
 - b) i direttori centrali del Dipartimento;
 - c) i direttori regionali ed interregionali del Corpo;
 - d) i comandanti delle Scuole centrali antincendi, della Scuola di formazione operativa e dell'Istituto superiore antincendi;
 - e) i comandanti delle strutture di livello provinciale del Corpo;
 - f) il dirigente con funzioni vicarie ed il dirigente dell'Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo;
 - g) il dirigente del centro operativo nazionale;
 - h) il dirigente del servizio di comunicazione in emergenza;
 - i) i dirigenti superiori presso le direzioni regionali ed interregionali;
 - l) i dirigenti in posizione vicaria presso i Comandi dei vigili del fuoco;
 - m) i primi dirigenti presso le direzioni regionali ed interregionali, responsabili dell'Ufficio per il soccorso pubblico, con funzioni di coordinamento della sala operativa regionale, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019;
 - n) i custodi dei distaccamenti volontari.
2. Il personale avente diritto può rinunciare alla fruizione dell'alloggio a titolo gratuito.
3. In caso di rinuncia alla fruizione dell'alloggio di servizio, il personale avente diritto è comunque tenuto ad assicurare la pronta presenza in servizio.
4. Nessun indennizzo o beneficio sostitutivo od aggiuntivo è dovuto al personale che rinuncia alla fruizione dell'alloggio di servizio a titolo gratuito.

Articolo 4 Organi competenti all'assegnazione

1. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 3, comma 1, è disposta con provvedimento del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, relativamente al personale di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) e con provvedimento del direttore regionale ed interregionale territorialmente competente, relativamente al personale di cui alle lettere e), i), l), m), n).



Il Ministro dell'Interno

2. I provvedimenti di assegnazione al personale di cui alla lettera n) sono adottati su proposta del comandante territorialmente competente.

3. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Dipartimento.

Articolo 5

Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero dell'alloggio

1. La durata dell'assegnazione è limitata al periodo dell'incarico presso la sede di servizio e cessa di diritto al termine dell'incarico stesso. L'assegnatario rilascia l'alloggio nei trenta giorni successivi. Ove sussistano esigenze valutate dall'Amministrazione, l'organo competente all'assegnazione può prolungare i termini di rilascio per non oltre ulteriori trenta giorni.

2. Nel caso in cui l'assegnatario non rispetti l'obbligo di rilascio nel termine prescritto, il Dipartimento attiva le procedure per il recupero coattivo, secondo quanto disciplinato dall'articolo 18.

Articolo 6

Spese ed oneri accessori

1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi di servizio gratuiti i seguenti oneri:

- a) spese di ordinaria manutenzione, ivi comprese quelle di conduzione degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
- b) spese per l'erogazione dei servizi idrici, elettrici, di combustibili per la climatizzazione e la cottura, telefonici, di connessione informatica, asportazione rifiuti e depurazione reflui, escluse le spese di allacciamento mediante l'installazione di impianti fissi;
- c) spese di riparazione dei danni comunque causati dal conduttore, esclusa l'usura dovuta al normale impiego.

2. Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- a) spese di manutenzione straordinaria e di riparazione di impianti ed installazioni non rientranti nella previsione di cui al comma 1, lettera a);
- b) spese relative ai periodi di inutilizzo dell'alloggio.

3. Qualora l'erogazione di servizi avvenga tramite impianti comuni alla sede di servizio, l'Amministrazione cura l'installazione di sistemi di conteggio separata dei consumi. Ove ciò non risulti possibile o comunque disponibile, vengono adottati, con riferimento ai soli consumi, criteri di ripartizione millesimale ovvero in base a quote derivanti da specifiche misurazioni o valutazioni tecniche, che vengono approvati dall'organo competente all'assegnazione e comunicati all'assegnatario contemporaneamente all'assegnazione.



Il Ministro dell'Interno

CAPO III

ALLOGGI DI SERVIZIO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO

Articolo 7

Personale ammesso all'assegnazione degli alloggi di servizio a titolo oneroso

1. Sono ammessi, con priorità, all'assegnazione temporanea a titolo oneroso degli alloggi di servizio disponibili presso il Dipartimento e le sedi territoriali del Corpo, secondo il seguente ordine:

- a) il dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo;
- b) il dirigente dell'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo;
- c) i primi dirigenti presso le direzioni regionali ed interregionali non ricompresi nell'articolo 3, comma 1, lettera m.

2. Nei limiti di disponibilità e ferme restando le priorità individuate nel comma 1, possono essere ammessi all'assegnazione, nell'ordine:

- a) i dirigenti con funzioni vicarie presso le direzioni centrali non citate nel comma 1, nell'ordine:
 - 1) per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
 - 2) per la difesa civile e le politiche di protezione civile;
 - 3) per la formazione;
 - 4) per le risorse umane;
 - 5) per le risorse finanziarie;
 - 6) per l'amministrazione generale;
 - 7) per le risorse logistiche e strumentali;
- b) i dirigenti vice direttori centrali, in ordine di anzianità nella qualifica e, a parità, di ruolo;
- c) i dirigenti in servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento con responsabilità di ufficio o servizio non rientranti nei casi precedenti, in ordine di anzianità di servizio e, a parità, di età anagrafica;
- d) il personale appartenente ai ruoli direttivi e non direttivi chiamati a svolgere incarichi di responsabilità di servizio o di settore presso gli uffici centrali del Dipartimento, in ordine di anzianità di servizio e, a parità, di età anagrafica;
- e) il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso le sedi territoriali, in ordine di anzianità di servizio e, a parità, di età anagrafica;
- f) il personale appartenente ai ruoli direttivi e non direttivi chiamati a svolgere incarichi di responsabilità di servizio o di settore presso le sedi territoriali, in ordine di anzianità di servizio e, a parità, di età anagrafica.

3. Non può concorrere all'assegnazione dell'alloggio di servizio a titolo oneroso il personale che:



Il Ministro dell'Interno

- a) sia titolare di un diritto di piena proprietà o di un diritto reale di godimento ovvero assegnatario in cooperativa, ancorché indivisa, di un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o in comuni limitrofi;
- b) sia assegnatario di un alloggio di edilizia pubblica convenzionata, ubicato nel comune ove presta servizio o in comuni limitrofi;
- c) abbia un familiare convivente che benefici di una delle situazioni di cui alle lettere a) e b).

4. Il Capo Dipartimento, anche nei casi di cui al comma 3, può valutare di disporre l'assegnazione degli alloggi di servizio, in presenza di particolari situazioni documentate, per la funzionalità e l'efficacia del servizio di istituto.

Articolo 8

Organi competenti all'assegnazione

1. L'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 7 è disposta con provvedimento del Capo Dipartimento, su proposta del direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali, in relazione agli alloggi a disposizione per gli uffici centrali e con provvedimento del direttore regionale ed interregionale, territorialmente competente, in relazione agli alloggi disponibili presso le sedi territoriali.

2. I provvedimenti di assegnazione adottati dai direttori regionali ed interregionali sono comunicati al Capo Dipartimento.

Articolo 9

Procedimento di assegnazione

1. Il procedimento di assegnazione viene attivato entro due mesi dalla data in cui si rende disponibile un alloggio. L'ufficio preposto all'assegnazione interpella formalmente, anche progressivamente, individualmente o per gruppi, gli aventi diritto, al fine di assicurare il rispetto delle priorità stabilite. E' ammesso il ricorso alle forme di comunicazione telematica in uso.

2. L'assegnazione prioritaria degli alloggi avviene secondo l'ordine di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. Per l'assegnazione degli alloggi al personale di cui all'articolo 7, comma 2, è redatta una graduatoria, secondo l'ordine ed i criteri di cui al medesimo comma.

4. Ove l'assegnazione di un alloggio di cui all'articolo 7, comma 2, derivi dal temporaneo inutilizzo di un alloggio previsto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, l'assegnazione viene a cessare, nei termini di cui all'articolo 5, comma 1, laddove sopravvenga l'esigenza di cui allo stesso comma 1.

5. Qualora la condizione di cui al comma 4 sussista per più alloggi, viene rilasciato l'alloggio assegnato alla figura nella posizione più bassa della graduatoria di assegnazione.



Il Ministro dell'Interno

6. In caso di disponibilità di più alloggi, è data facoltà di scelta agli interessati secondo l'ordine della graduatoria redatta. In caso di rinuncia, si procede allo scorrimento nella graduatoria.

Articolo 10

Durata dell'assegnazione, rilascio e recupero dell'alloggio

1. La durata dell'assegnazione è limitata al periodo dell'incarico presso la sede di servizio e cessa di diritto al termine dell'incarico stesso e in caso di permanenza dell'interessato nel medesimo incarico non può essere, comunque, superiore a sei anni. Il rilascio e il recupero degli alloggi di servizio a titolo oneroso sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 5 per gli alloggi di servizio a titolo gratuito.

2. Il rilascio dell'alloggio ha luogo, altresì, in caso di rinuncia dell'interessato.

Articolo 11

Spese ed oneri accessori

1. Sono a carico degli assegnatari degli alloggi di servizio a titolo oneroso i seguenti oneri:

- a) il canone di assegnazione;
- b) gli oneri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3.

2. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri di cui all'articolo 6, comma 2.

3. L'Amministrazione può ammettere, d'intesa con l'assegnatario, la compensazione di somme anticipate dallo stesso per interventi di riparazione urgente, miglioria, allestimento permanente dell'alloggio, mediante conguaglio sulle quote di canone di assegnazione.

4. All'atto del rilascio dell'alloggio non è previsto il rimborso da parte dell'Amministrazione di eventuali somme residue, non conguagliate.

Articolo 12

Canone di assegnazione

1. Il canone mensile di assegnazione di ciascun alloggio è determinato in conformità al metodo di calcolo riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, con riferimento alla superficie interna, escluse eventuali pertinenze interne ed esterne, quali cantine, box, posti auto, giardini e terrazze in uso esclusivo o promiscuo.

2. Il valore unitario di assegnazione determinato come indicato nell'allegato 1 è aggiornato annualmente, ovvero in occasione di nuova assegnazione, in misura pari al 75 per cento delle variazioni dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

3. Il versamento del canone avviene con cadenza mensile ed è imputato al capo 14, capitolo 3560, entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, anche mediante bonifico bancario.



Il Ministro dell'Interno

4. L'assegnatario è tenuto a far pervenire all'Amministrazione – Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali per gli alloggi assegnati dal Capo Dipartimento e rispettiva direzione regionale od interregionale per gli alloggi assegnati dai direttori regionali o interregionali – le attestazioni relative ai versamenti effettuati per i canoni e gli eventuali rimborsi delle spese per utenze e riscaldamento, nonché la documentazione di cui all'articolo 11, comma 3.

CAPO IV ALLOGGI TEMPORANEI COLLETTIVI

Articolo 13 Personale ammesso a fruire di alloggi temporanei collettivi

1. È ammesso a fruire degli alloggi temporanei collettivi esistenti presso il Dipartimento e le sedi territoriali del Corpo nazionale il personale che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) personale ammesso all'assegnazione di alloggio a titolo gratuito od oneroso, in caso di indisponibilità anche temporanea dello stesso;
- b) personale in assegnazione temporanea presso altra sede per esigenze di servizio, escluso quello inviato in missione e soggetto al relativo trattamento economico;
- c) personale di nuova assegnazione.

2. In ogni sede che disponga di aree idonee all'impiego, anche periodico o saltuario, ad alloggio temporaneo collettivo, tali aree sono individuate e la fruizione viene regolamentata dal rispettivo dirigente, salvaguardando le prioritarie esigenze di operatività della sede interessata.

3. L'autorizzazione alla fruizione degli alloggi temporanei collettivi è concessa dal dirigente responsabile della struttura ove gli stessi sono ubicati, secondo l'ordine indicato al comma 1.

4. Il personale che fruisce dell'alloggio temporaneo collettivo è tenuto a corrispondere una quota giornaliera, per il rimborso forfettario degli oneri sostenuti dall'Amministrazione per i servizi idrici ed energetici e per i servizi di igiene ambientale. Tale rimborso è determinato con i criteri e le modalità riportati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. Ove la sede ospitante sia in grado di fornire anche il servizio di biancheria, a richiesta dell'interessato, esso dà luogo alla maggiorazione riportata nell'allegato 2.

6. I valori dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5, riportati nell'allegato 2, sono aggiornati annualmente in misura pari alle variazioni dell'indice ISTAT, dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

7. Per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), l'uso dell'alloggio temporaneo collettivo è limitato al periodo dell'incarico o dell'assegnazione temporanea.

8. Per il personale di cui al comma 1, lettera c), l'uso dell'alloggio temporaneo collettivo è concesso per una durata massima di dodici mesi, elevabili a diciotto mesi nei casi di sede ubicata in un comune ad alta tensione abitativa.



Il Ministro dell'Interno

9. Il versamento delle quote dovute avviene con cadenza bimestrale ed è imputato al capo 14, capitolo 3560, entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, anche mediante bonifico bancario.

10. L'utente è tenuto a far pervenire all'Amministrazione presso la quale ha fruito dell'alloggio temporaneo collettivo le attestazioni relative ai versamenti effettuati.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 14 Decadenza dall'assegnazione

1. L'Amministrazione dispone la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- a) impiego dell'alloggio per uso diverso da quello stabilito nel decreto di assegnazione;
- b) mancata sottoscrizione, senza giustificato motivo, nel termine convenuto con l'Amministrazione, del verbale di presa in consegna dell'immobile assegnato;
- c) mancata occupazione stabile, senza giustificato motivo, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna dell'alloggio;
- d) mancato pagamento del canone e degli oneri accessori entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nell'atto di assegnazione;
- e) cessione dell'alloggio in uso a terzi;
- f) inosservanza grave e reiterata delle condizioni stabilite dall'Amministrazione nel decreto di assegnazione nonché nelle relative disposizioni attuative per l'uso e la manutenzione dell'alloggio e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

Articolo 15 Annullamento dell'assegnazione

1. L'assegnazione dell'alloggio è annullata per sopravvenuto accertamento dell'insussistenza, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, delle condizioni per ottenere l'assegnazione stessa.

Articolo 16 Revoca dell'assegnazione



Il Ministro dell'Interno

1. L'assegnazione dell'alloggio può essere revocata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) sopravvenienza delle condizioni ostative all'assegnazione dell'alloggio di cui all'articolo 7, comma 3;
- b) sopravvenienza di motivate e documentate ragioni di interesse pubblico e motivate e documentate inderogabili esigenze di servizio o cause di forza maggiore.

Articolo 17

Provvedimenti di cessazione anticipata, decadenza, annullamento, revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio

1. Al verificarsi di una delle cause di cui agli articoli 10, comma 2, 14, 15 e 16, l'organo che ha disposto l'assegnazione adotta il provvedimento di cessazione anticipata, decadenza, annullamento o revoca dell'assegnazione.

Articolo 18

Recupero coattivo dell'alloggio

1. Nel caso in cui l'alloggio non sia rilasciato nei termini indicati negli articoli 5, 10 e 13 l'organo competente all'assegnazione inoltra al Prefetto competente per territorio la richiesta di adottare apposita ordinanza di recupero coattivo. L'ordinanza è adottata entro trenta giorni successivi dalla scadenza del predetto termine ed è notificata all'interessato in via amministrativa.

2. Nell'ordinanza di cui al comma 1 è fissata la data del recupero coattivo dell'alloggio, che non può comunque essere posteriore al trentesimo giorno dalla data di notifica dell'ordinanza stessa.

3. Alla data stabilita il recupero coattivo è eseguito in via amministrativa da uno o più rappresentanti designati dal Prefetto, assistiti dalla forza pubblica, anche nell'ipotesi in cui sia pendente un ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza prefettizia di recupero, salvo che il giudice adito abbia accolto l'istanza di sospensiva.

4. Nel caso in cui l'alloggio sia chiuso o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge, compilando, in ogni caso, l'inventario particolareggiato dei beni rinvenuti nell'alloggio.

5. Il servizio di imballaggio, facchinaggio, trasporto, immagazzinamento dei mobili e delle masserizie e la relativa copertura assicurativa sono affidati ad idonea impresa. Le conseguenti spese sono poste a carico dell'utente. Qualora questi non ottemperi al pagamento, le relative somme sono erogate dall'Amministrazione, che si rivale nei confronti dell'utente a norma di legge.

Articolo 19

Clausola di invarianza finanziaria



Il Ministro dell'Interno

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, il Dipartimento provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20

Disciplina delle assegnazioni in corso

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Dipartimento effettua una ricognizione degli alloggi esistenti, anche al fine di aggiornare la relativa destinazione d'uso e verifica la compatibilità delle assegnazioni in corso con le disposizioni del presente regolamento.

2. Le assegnazioni di alloggi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono adeguate alle prescrizioni dello stesso secondo i seguenti criteri e decorrenze:

a) per gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalla scadenza dell'incarico del beneficiario o dalla data del provvedimento di cessazione anticipata, decadenza, annullamento, revoca dell'assegnazione e rilascio dell'alloggio;

b) per gli alloggi di servizio in assegnazione temporanea a titolo oneroso connessa all'incarico, le nuove disposizioni si applicano entro un anno, con effetti economici decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) per gli alloggi temporanei collettivi, le nuove disposizioni si applicano entro sei mesi, con effetti economici decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 21

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 22

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.

Articolo 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il Ministro dell'Interno

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Piantedosi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

(Articolo 12)

Allegato 1

Determinazione dei costi unitari dei canoni di assegnazione degli alloggi di servizio

Per l'individuazione analitica dei "valori unitari di assegnazione" (I) espressi in €/mq (euro al metro quadro) riferiti al mese di riferimento, sono utilizzate le seguenti formule che forniranno il valore ricercato in relazione alla superficie (S) di ciascun alloggio di servizio.

Superficie Alloggio di servizio (mq)	Calcolo valore unitario (€/mq mese)
$30 \text{ mq} < S \leq 200 \text{ mq}$	$I(S) = 15,787 \cdot S^{-0,355}$
$S > 200 \text{ mq}$	$I(S) = 26,955 \cdot S^{-0,455}$

Il Canone di assegnazione mensile dell'alloggio di servizio (C) espresso in €/mese, si determina moltiplicando il "valore unitario di locazione" (I) calcolato con le formulazioni precedenti, per la Superficie di riferimento (S).

$$C = I \cdot S$$

Esempi di calcolo (riferiti al mese di marzo 2022):

a) $S = 50 \text{ mq}$

$$I(S) = 15,787 \cdot S^{-0,355} = 15,787 \cdot 50^{-0,355} = 3,94 \text{ €/mq mese}$$

$$C(S) = 3,94 \text{ €/mq mese} \cdot 50 \text{ mq} = 197,00 \text{ €/mese}$$

b) $S = 160 \text{ mq}$

$$I(S) = 15,787 \cdot S^{-0,355} = 15,787 \cdot 160^{-0,355} = 2,61 \text{ €/mq mese}$$

$$C(S) = 2,61 \text{ €/mq mese} \cdot 160 \text{ mq} = 417,60 \text{ €/mese}$$

c) $S = 210 \text{ mq}$

$$I(S) = 26,955 \cdot S^{-0,455} = 26,955 \cdot 210^{-0,455} = 2,37 \text{ €/mq mese}$$

$$C(S) = 2,37 \text{ €/mq mese} \cdot 210 \text{ mq} = 497,70 \text{ €/mese}$$

I valori così calcolati, riferiti al mese di marzo 2022, andranno rivalutati con i parametri ISTAT al momento della valutazione del canone.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

(Articolo 13)

Allegato 2

Determinazione della quota unitaria mensile per l'accasermamento del personale VVF

Per la determinazione della quota unitaria mensile per l'accasermamento, ciascuna Direzione Regionale VVF dovrà tenere in considerazione le seguenti voci in relazione alle tipologie di consumi e/o agli standard ritenuti indipendenti dall'area geografica in cui ricade la sede di riferimento.

Rif.	Servizi	Consumo mensile o standard di riferimento
A.1.	Acqua	3 mc/mese
A.2.	Gas riscaldamento e acqua calda sanitaria	10 Smc/mese
A.3.	Energia elettrica	25 kWh/mese
A.4.	Smaltimento rifiuti ¹	12 mq per persona
A.5.	Servizio di pulizia ²	12 mq per persona
B	Oneri cambio biancheria	n. 2 lavaggi di lenzuola e federe e n. 1 lavaggio di copri cuscino e copri materasso al mese
C	Oneri cambio asciugamani	n. 2 cambi al mese

Il Valore di base (A), così calcolato tiene conto dei consumi di acqua, luce e gas per riscaldamento, oltre che della quota relativa allo smaltimento rifiuti, tenendo conto delle tariffe vigenti nel Comune capoluogo di regione valide al momento della stima. La quota unitaria di riferimento così calcolata può essere ritenuta aggiornata fino al termine dell'anno solare nel quale è stata individuata (ad esempio se il calcolo viene fatto a marzo 2022, la quota unitaria rimarrà valida fino a dicembre 2022 e dal 1° gennaio 2023 dovrà essere rideterminata con le tariffe base aggiornate).

Per il calcolo della quota complessiva al Valore di Base (A), verranno aggiunti ove previsti l'importo per il servizio di fornitura biancheria (B) e/o di fornitura degli asciugamani (C).

¹ La quota riferita allo smaltimento dei rifiuti viene determinata in base ai metri quadri abitati dal singolo occupante, che nel caso specifico sono considerati pari a 12 mq per ciascun ospite.

² La quota riferita alle pulizie viene riferita all'ultima gara di affidamento del servizio svolta in ambito di Direzione Regionale VVF e nel caso specifico vengono riferiti a 12 mq per ciascun ospite.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Le quote (B) e (C) possono non essere applicate qualora il personale assegnatario del posto in alloggio collettivo possa provvedere in modo autonomo.

Esempio di calcolo per accasermamento.

Importo mensile in camerate comuni (con servizio di cambio biancheria letto e asciugamani).

Data della valutazione: marzo 2022;

Validità della valutazione: dicembre 2022;

Tariffe riferite alla Città di Roma, capoluogo di Regione Lazio;

Tariffe valide per l'anno 2022 in tutte le sedi VVF ricadenti nella Regione Lazio.

Rif.	Servizi	Riferimento tariffa	Tariffa base	Consumo mensile	Importo mensile	Note
A.1.	Acqua	ACEA ATO 2 S.p.A.: tariffa unica del Servizio Idrico Integrato ATO2 ROMA - 2022	€ 1,90 € / mc	3 mc	9,31 €	Importo a persona occupante l'alloggio, indipendentemente dalla Superficie (Uterze domestiche non residenti - prezzo composto come tariffa base + 3,59 €/mese quota fissa acquedotto, fognatura e depurazione)
A.2.	Gas per riscaldamento	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Stima primo terzo trimestre 2022 (Determina 22/2021 DMRT Tab.2)	1,135457 € / Smc	10 Smc	11,35 €	Per questa componente è stato stimato un consumo medio mensile per unità di Superficie pari a 1 Smc/mq
A.3.	Energia elettrica	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Stima primo terzo trimestre 2022 (Determina 22/2021 DMRT Tab.1)	0,407033 € / kWh	25 kWh	10,18 €	Consumo medio stimato
A.4.	Smaltimento rifiuti	AMA S.p.A.			4,24 €	Tassa rifiuti 1 assegnatario ogni 12 mq (marzo 2022. €50,92 annui comprensivi di tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali 5%)
A.5.	Servizio di pulizia	DIPVVF - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali		0,30 €/mq	3,60 €	Facendo riferimento a recenti gare di affidamento del servizio (12 mq per posto occupato).

38,68 €

B	Oneri cambio biancheria	DIPVVF - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali		*	7,47 €	Facendo riferimento a contratti stipulati di recente da Comandi VVF (*n. 2 lavaggi di lenzuola e federe al mese e n. 1 lavaggio copri cuscino e materasso al mese)
C	Oneri cambio asciugamani	DIPVVF - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali		*	3,00 €	Facendo riferimento a contratti stipulati di recente da Comandi VVF (*n. 2 cambi al mese)

49,15 €

Le quote B e C saranno da considerare solo se i servizi offerti vengano effettivamente erogati.